



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il D.L. n. 04 del 4 febbraio 2010, come convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31 marzo 2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - e, in particolare gli artt. 110 e segg. recanti disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità per l'anno 2013 – che ha esteso ai procedimenti soggetti alla normativa antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 il principio di cui all'articolo 45 dello stesso Codice Antimafia circa la devoluzione a titolo originario dei beni confiscati al patrimonio dello Stato e la conseguente tutela dei terzi creditori in buona fede;

VISTI i commi da 194 a 206 dell'articolo 1 della sopra citata Legge, disciplinanti un apposito procedimento giudiziario/amministrativo che prevede l'intervento del Giudice che ha disposto l'applicazione della misura ablatoria ai fini dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito nonché delle condizioni di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 159/2011 e dell'Agenzia Nazionale per i successivi adempimenti connessi al soddisfacimento dei crediti ammessi e, in particolare:

il comma 201 che dispone che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

il comma 203 che dispone che il piano di pagamento dei creditori formato dall'ANBSC non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso;

VISTO il decreto emesso in data 13 ottobre 2017, protocollo n. 47231, con il quale l'ANBSC dava esecuzione a quanto disposto dal comma 201 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 approvando gli elenchi presenti negli allegati "A" e "B" contenenti rispettivamente i provvedimenti giudiziari acquisiti dall'ANBSC alla data del 30 giugno 2017 e gli immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto nell'ambito delle procedure di ammissione del credito di cui all'allegato A, ad esclusione dei beni che risultavano già destinati e consegnati per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio;

CONSIDERATO che dalla data di emissione del suddetto decreto, l'ANBSC ha ricevuto dalle Cancellerie dei Tribunali, ulteriori provvedimenti di ammissione dei crediti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

CONSIDERATO che al fine di adeguare il suddetto decreto all'ammontare dei crediti ammessi fino al 31 marzo 2023, in data 24 maggio e 23 giugno u.s., il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario integrare gli



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

elenchi contenuti nei suddetti allegati per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

RILEVATO che nelle suddette sedute il Consiglio Direttivo ha deliberato, tra gli altri, sui seguenti punti:

- liquidazione, in via prioritaria, di tutti i beni immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto di credito, purchè non già destinati e consegnati dall'ANBSC, o ancor prima dall'Agenzia del Demanio, secondo le finalità previste per legge;
- integrazione dell'elenco dei beni sopra indicato con altri beni elencati nell'allegato "C", confiscati in via definitiva nell'ambito di altre procedure;

VISTO l'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco dei provvedimenti giudiziari di ammissione dei crediti acquisiti dall'ANBSC alla data del 31 marzo 2023;

VISTO l'allegato B, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco degli immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto nell'ambito delle procedure di ammissione del credito di cui all'allegato A, ad esclusione dei beni che risultano già destinati e consegnati per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio;

VISTO l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente atto, contenente l'elenco dei beni immobili da porre in liquidazioni nel caso in cui le risorse finanziarie acquisite mediante la liquidazione dei beni immobili presenti nell'allegato "B" non siano sufficienti a soddisfare i crediti di cui all'allegato "A" e nell'ulteriore caso in cui il bene immobile oggetto della garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto risulti già destinato e consegnato per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio,

VISTO, ancora, il già richiamato comma 201 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 che dispone che l'Agenzia procede alla liquidazione degli stessi, da realizzarsi con le modalità di cui agli artt. 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 e che gli eventuali beni residui rimasti invenduti possono essere destinati, assegnati o venduti ai sensi dell'art. 48 del medesimo Decreto legislativo;

DECRETA

la liquidazione, al fine di soddisfare i creditori indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, in via prioritaria, di tutti i beni immobili individuati ed indicati nell'allegato elenco B, anch'esso parte integrante del Decreto.

Nel caso in cui le risorse finanziarie acquisite mediante la liquidazione dei beni immobili presenti nell'allegato "B" non siano sufficienti a soddisfare i crediti di cui all'allegato "A" e nell'ulteriore caso in cui il bene immobile oggetto della garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto risulti già destinato e consegnato per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio, si procederà alla liquidazione dei beni immobili individuati nell'elenco dell'allegato "C" che costituisce parte integrante del presente atto.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il ricavato della liquidazione è versato, ai sensi del comma 202 dell'art. 1, al Fondo Unico Giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di pagamento dei crediti, da realizzarsi previa redazione del relativo piano di pagamento da comunicare ai creditori, che non può prevedere, per ciascun credito, pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il minor importo ricavato dalla liquidazione.

Ai fini dell'effettivo pagamento, l'ANBSC dovrà acquisire dal creditore apposita dichiarazione che attesti il permanere della titolarità del diritto come riconosciuto in sede giudiziale.

I beni residui, per i quali non è possibile realizzare la vendita o la stessa non è risultata necessaria per il soddisfacimento dei crediti, possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 159/2011, solo a seguito di espresso provvedimento di revoca della presente destinazione.

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANBSC con effetto di pubblicità in favore dei soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento della presente procedura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale unicamente dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, con sede in Roma, la cui competenza funzionale è disposta ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 4 del 04/02/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31/03/2010, nonché dell'art. 114 del D.Lgs. n. 159/2011.

Roma, data del protocollo

Il Direttore

Prefetto Bruno CORDA

BRUNO
CORDA
07.07.2023
14:25:19
GMT+00:00

